

ASSINDATCOLF

ASSOCIAZIONE SINDACALE NAZIONALE DATORI DI LAVORO DOMESTICO
ADERENTE ALLA CONFEDILIZIA - COMPONENTE FIDALDO

LICENZIATO PER LA
STAMPA IL 23/11/2009

DIREZIONE E REDAZIONE IN VIA DELLA VITE, 32 INT. 2 - 00187 ROMA
TEL. 06.67.98.742 FAX 06.69.79.71.07 E-MAIL: nazionale@assindatcolf.it SITO: www.assindatcolf.it

NOTIZIARIO BIMESTRALE FUORI COMMERCIO DIFFUSO
ESCLUSIVAMENTE DALL'ASSOCIAZIONE

SPEDIZ. IN ABB. POSTALE - D.L. 353/2003 (CONV. IN L. 27/02/2004 N. 46) ART. 1 C. 2, DBC ROMA
REGISTRATO AL TRIBUNALE DI ROMA, NR. 265/02

ATTENZIONE ALLA SCADENZA 11 GENNAIO 2010

Ultimo giorno per il versamento dei contributi per il lavoro domestico relativi al trimestre ottobre-dicembre 2009. In seconda pagina riportiamo la tabella dei valori contributivi vigenti per l'anno 2009.

PROCEDURA DI EMERSIONE: ALCUNI IMPORTANTI DETTAGLI

La Direzione Generale dell'INPS, con messaggio n. 23090 del 13 ottobre 2009, ha provveduto ad impartire ai propri funzionari che opereranno nelle postazioni dell'Istituto dislocate presso gli Spor-

telli Unici per l'Immigrazione, precise disposizioni riguardanti lo svolgimento delle procedure per la compilazione e la trasmissione delle comunicazioni obbligatorie di assunzione, procedure che saranno poste in atto in occasione della convocazione dei datori di lavoro e dei lavoratori presso lo Sportello Unico competente per formalizzare l'emersione dalla condizione di irregolarità.

Qualora vengano rilevati errori veniali fra i dati inseriti nella domanda di regolarizzazione o risulti invertito il codice tributo (RINT o REXT) indicato sul modulo F24 con il quale è stato versato il contributo forfetario di € 500,00, trattandosi di inesattezze che non vanno ad inficiare la validità dell'istanza, sarà provveduto alla rettifica.

Nel caso in cui, invece, in sede di verifica fosse riscontrato il mancato versamento del contributo, il datore di lavoro decadrà dai benefici legati alla procedura di emersione, mentre il rapporto di lavoro dovrà essere comunque registrato, con la conseguente applicazione delle relative sanzioni previste dalla normativa vigente.

Se la data indicata quale giorno di inizio del rapporto di lavoro è antecedente al 1° aprile 2009, dovrà essere compilato anche il modulo LD 15-TER per il pagamento dei contributi arretrati relativi al periodo precedente tale data.

L'importo dei contributi previdenziali, dei premi e dei relativi interessi, sarà determinato dall'INPS in base alle disposizioni del Decreto Ministeriale emanato il 2 settembre

segue in 3ª pagina

CON LA RICEVUTA DELLA DOMANDA NON SI PUÒ VARCARRE LA FRONTIERA

Le colf e le badanti extracomunitarie che sono in corso di regolarizzazione non potranno lasciare l'Italia fino a quando non avranno completato l'iter procedurale dell'emersione ed avranno ottenuto il permesso di soggiorno. Lo precisa il Ministero dell'Interno nella circolare n. 400/C/2009/12.319 del 2 ottobre 2009, spiegando che la ricevuta che attesta l'invio telematico della domanda di emersione non è equiparabile a quella postale dell'assicurata di chi sia in attesa del rilascio o del rinnovo del permesso di soggiorno (ricevuta che invece consente l'uscita ed il rientro dai confini nazionali, purché non siano attraversati i paesi dell'area Schengen). La ricevuta della domanda di regolarizzazione, infatti, «non presenta caratteri di sicurezza anticontraffazione» e potrebbe quindi consentire l'ingresso e la permanenza in Italia di soggetti privi dei requisiti stabiliti dalla legge.

Tutto questo, in palese contraddizione rispetto alla previsione contenuta nella circolare n. 10 del 7 agosto 2009, nella quale si affermava che «la ricevuta avrà codici univoci di identificazione che consentiranno di verificare l'autenticità formale dei dati presenti nella stessa così da contrastare qualsiasi tentativo di falsificazione»; tra l'altro viene trascurato

il fatto che la polizia dispone di un archivio telematico attraverso il quale è possibile verificare l'attendibilità dei dati riportati tramite il codice di controllo inserito nella ricevuta, rendendo tale documento (affiancato ad un passaporto valido) uno strumento sufficiente per identificare l'immigrato in transito alla frontiera.

L'orientamento espresso in questa circolare è peraltro diametralmente opposto a quello espresso in precedenza dai funzionari del medesimo Ministero, che era invece inteso a sostenere l'ammissibilità di una provvisoria interruzione del rapporto di lavoro durante l'attesa della convocazione allo Sportello Unico per l'Immigrazione, interruzione che permettesse, per seri motivi, anche legati alla famiglia, uniti al consenso del datore di lavoro, un temporaneo rimpatrio del lavoratore da regolarizzare.

Comunque, finché le Questure non avranno completato i controlli sulle eventuali pendenze giudiziarie ostative alla regolarizzazione, la posizione dell'immigrato clandestino da regolarizzare non sarà considerata assimilabile a quella di chi, essendo entrato in Italia provvisto di un regolare visto d'ingresso, è in attesa di rilascio o di rinnovo del permesso di soggiorno.

REDAZIONE DEL NOTIZIARIO

Direttore responsabile: Michele Vigne
Responsabile di redazione: Dario Lupi
Coordinatrice: Teresa Benvenuto
Hanno collaborato a questo numero:
Teresa Benvenuto, Dario Lupi, Michele Scaglione

Via della Vite, 32 int. 2 - 00187 - Roma
Tel. 06.67.98.742 - Fax. 06.69.79.71.07
Fotocomposizione e stampa: C.S.R. srl - Roma



VERIFICABILE L'ANDAMENTO DELLA DOMANDA DI EMERSIONE

Così come per le istanze di null osta presentate con il Decreto flussi 2007, anche per le domande di emersione legate alla recente regolarizzazione di colf e badanti, nell'attesa di ricevere la convocazione da parte dello Sportello Unico per l'Immigrazione, è possibile seguire su internet l'andamento della propria pratica accedendo al sito del Ministero dell'Interno con l'e-mail e la password già utilizzate per scaricare il modulo telematico della domanda inoltrata.

Il sistema informatico del Viminale fornisce all'utente il codice identificativo della domanda composto dalla sigla della provincia e dal protocollo di registrazione, nonché lo stato aggiornato della pratica corredato da una breve descrizione delle fasi in corso, indicando inoltre quale sia lo Sportello Unico di competenza.

**AGLI ASSOCIATI ED AI LETTORI
I MIGLIORI AUGURI DI
*Buone Feste***

Per accedere a tali informazioni bisogna seguire la medesima procedura già utilizzata per acquisire il modulo da compilare per l'invio dell'istanza di emersione: inserendo cioè le proprie credenziali (e-mail e password) e cliccando sul tasto "accedi" comparirà l'elenco delle domande trasmesse dall'utente al sistema telematico del Ministero dell'Interno, insieme all'iter aggiornato delle stesse.

Ciò è ovviamente possibile soltanto per chi abbia autonomamente provveduto alla compilazione ed all'invio telematico della domanda, accreditandosi personalmente presso il sito del Ministero dell'Interno, mentre, chi allo scopo si è avvalso del servizio di intermediazione offerto da Assindatcolf, potrà ottenere gli aggiornamenti della propria pratica in corso rivolgendosi agli uffici della Sezione territoriale attraverso la quale è pervenuta al Ministero la relativa istanza.

IL DIRETTIVO DI ASSINDATCOLF

Presidente: Dott. Renzo Gardella

Vice Presidenti: Ing. Lelio Casale, Dott. Andrea Zini

Segretario: Dott.ssa Teresa Benvenuto

Consiglieri: Avv. Corrado Sforza Fogliani, Avv. Giorgio Spaziani Testa, Dott. Ivo Amendolagine, Cav. Tiziano Casprini, Rag. Elio Fico, Ing. Armando Fronduti, Geom. Adolfo Gardenghi, Dott. Lamberto Londini, Dott. Dario Lupi, Sig. Stefano Rossi, Avv. Michele Zippitelli.

Tesoriere: Comm. Michele Vigne

Revisori dei conti: Dott. Dario dal Verme, Dott. Paolo Babbo, Dott. Maurizio Guglielmi.

SE MANCA LA PROVA DELLE DIMISSIONI SI RISCHIA DI PAGARE IL PREAVVISO

Una volta accertata la sussistenza del rapporto di lavoro, compete al datore di lavoro dimostrare i fatti estintivi o modificativi delle obbligazioni e degli oneri a suo carico derivanti dallo stesso rapporto, oltretutto, ovviamente, di aver corrisposto alla lavoratrice una retribuzione in linea con i parametri previsti dal CCNL del lavoro domestico, i ratei maturati della tredicesima mensilità e del trattamento di fine rapporto, nonché di aver consentito il godimento delle ferie spettanti. Qualora si tratti di dimissioni, è necessario poter provare che il rapporto si è interrotto per tale causa, al fine di liberarsi dal pagamento dell'indennità di preavviso. Si appesantisce l'onere probatorio per il datore di lavoro nel caso di controversia sulla modalità di risoluzione del rapporto di collaborazione domestica: se lo stesso non dimostra che la cessazione del rappor-

to è avvenuta per dimissioni della lavoratrice, dovrà pagare alla colf anche l'indennità di preavviso. Nel rispetto del criterio di ripartizione dell'onere della prova di cui all'art. 2697 del Codice civile, sul lavoratore grava, infatti, soltanto la dimostrazione della conclusione del rapporto lavorativo. Sul datore che la eccepisce, invece, ricade la prova della risoluzione per dimissioni, che si documenta essenzialmente presentando la relativa comunicazione redatta in forma scritta e firmata dalla dipendente dimissionaria.

È quanto emerge dall'ordinanza n. 21311/09 del 6 ottobre 2009, con la quale la Cassazione ha confermato la condanna di un datore di lavoro domestico al pagamento di circa mille euro in favore dell'ex collaboratrice domestica, a titolo di differenze retributive con l'aggiunta dell'indennità di preavviso.

SCADENZA DELL'11 GENNAIO: GLI IMPORTI DA VERSARE

Scade l'11 gennaio 2010 il termine per il pagamento dei contributi Inps per il lavoro domestico relativi al quarto trimestre 2009. Gli importi dei contributi sono i seguenti:

Tabella contributi INPS 2009

Retribuzione oraria effettiva	Contributo orario con CUAF (fra parentesi la quota a carico del lavoratore)	Contributo orario senza CUAF* (fra parentesi la quota a carico del lavoratore)
Rapporti di lavoro di durata fino alle 24 ore settimanali:		
- Retribuzione oraria effettiva da € 0 a € 7,17	1,33 (0,32)	1,33 (0,32)
- Retribuzione oraria effettiva oltre € 7,17 fino a € 8,75	1,50 (0,36)	1,50 (0,36)
- Retribuzione oraria effettiva oltre € 8,75	1,83 (0,44)	1,83 (0,44)
Rapporti di lavoro di durata non inferiore alle 24 ore settimanali**:	0,97 (0,23)	0,96 (0,23)

* Il contributo senza la quota degli assegni familiari è dovuto quando il lavoratore è coniuge del datore di lavoro o è parente o affine entro il 3° grado e convive con il datore di lavoro.

** Gli importi contributivi della quarta fascia:

- sono indipendenti dalla retribuzione oraria corrisposta;

- vanno applicati sin dalla prima delle ore lavorate nel corso della settimana.

ASSINDATCOLF ALLO SPECCHIO

DOSSIER 2009 SULL'IMMIGRAZIONE

Il 28 ottobre, alla presenza del Presidente della Camera dei Deputati, On. Gianfranco Fini, e di S. E. Mons. Bruno Schettino, Arcivescovo di Capua e Presidente della Commissione Episcopale per le migrazioni, si è svolta in Roma nel teatro Don Orione la presentazione, da parte di CARITAS/MIGRANTES, del XIX° Dossier statistico sull'Immigrazione. Anche quest'anno, come in quelli precedenti, Assindatcolf ha partecipato alla presentazione del Dossier, reso di particolare interesse dalla recente entrata in vigore della Legge n. 94/2009 (il c.d. "pacchetto sicurezza") che ha trasformato in reato penalmente perseguibile l'ingresso ed il soggiorno clandestino in Italia.

LA SEZIONE DI AVELLINO SUI QUOTIDIANI DELL'IRPINIA

Il Delegato Provinciale della Sezione di Assindatcolf di Avellino, Gabriella Spagnuolo, in occasione della recente regolarizzazione di colf e badanti, ha svolto una capillare opera di promozione delle attività e dei servizi offerti dalla Sezione, attraverso la pubblicazione di svariati articoli ed interventi sui quotidiani locali "OTTOPAGINE" e "IL CORRIERE DELL'IRPINIA" e con un proprio comunicato ripreso dal Telegiornale dell'emittente televisiva TELENOSTRA.

LA SPEZIA - INAUGURATI I NUOVI UFFICI DELLA SEZIONE

Il giorno 7 novembre sono stati inaugurati i nuovi uffici della Sezione di La Spezia, in Via Marsala 36, in pieno centro della città (la sede ufficiale della Sezione è rimasta in Via Cadorna 4 presso la Confedilizia). Erano presenti il Prof. Emilio Trabucchi, ordinario di Chirurgia Generale presso l'Università Statale di Milano, Direttore del Dipartimento Chirurgico-Onco-Gastroenterologico dell'Azienda Ospedaliera L. Sacco di Milano e Presidente degli Istituti Milanesi Martinitt, Stelline e Pio Albergo Trivulzio, nonché il Dott. Calogero Craparo già Direttore dell'Azienda Ospedaliera San Gerardo di Monza e Presidente della Caritas di Monza, venuti apposta da Milano per insistere sulla necessità di formare efficacemente i badanti addetti alla assistenza alle persone non autonome. Era pure presente il Dott. Antonello Colameo Dirigente Medico Geriatra e Presidente Regionale Ligure della Società Italiana Geriatri, il quale più volte ha organizzato con la Sig.ra Mancuso e la Sezione Assindatcolf di La Spezia corsi di formazione per badanti. I locali sono stati benedetti da Padre Franco Mirri del Convento di San Francesco in Gaggiola. Ampia la partecipazione di autorità e pubblico; molto calorosa l'atmosfera. Il Presidente nazionale Dott. Renzo Gardella ha partecipato alla cerimonia ed ha espresso ammirazione e complimenti alla Delegata Sig.ra Mancuso per la qualità dei risultati e per lo sforzo profuso in tale operazione di trasferimento degli uffici operativi.

IL PRESIDENTE IN EMILIA

Il Presidente dell'Assindatcolf Renzo Gardella nei giorni 5 e 6 novembre si è recato presso le Associazioni della Proprietà Edilizia di Bologna, Modena e Reggio Emilia insieme, rispettivamente, al Delegato della corrispondente Sezione Provinciale Assindatcolf. Tali incontri sono stati concordati al fine di stabilire un proficuo contatto tra tali organizzazioni, e promuovere una sinergica collaborazione tra le stesse. Il 5 novembre Renzo Gardella e il Rag. Bernardini, Delegato della Sezione di Bologna, si sono recati presso la APE di quest'ultima città, dove sono stati ricevuti dal Presidente dell'Associazione Dott. Gaetano Fiorini. Sono stati esaminati con attenzione e serietà i problemi e le possibilità di collaborazione. L'incontro si è concluso con l'impegno di passare entro breve tempo a proposte concrete. Lo stesso giorno il Presidente ed il Vice Presidente Assindatcolf, Dott. Andrea Zini, Delegato di Modena, sono stati ricevuti dal Presidente dell'APE di questa città, l'Avv. Bruini, dal precedente Presidente Dott. Pantoli e dal Vice Presidente Dott. Guiglia. Nell'incontro è stata confermata la volontà di una stretta collaborazione e di una reciproca promozione. Il giorno successivo 6 novembre Renzo Gardella, insieme al Dott. Zini ed al Dott. Glauco Camurri, Delegato Assindatcolf di Reggio Emilia, si è incontrato con l'Avv. Gabriella Mariani, Vice Presidente dell'APE di questa città. L'accoglienza da parte dell'Avv. Mariani è stata eccezionale e tutti hanno confermato il desiderio e la possibilità di una stretta e sincera collaborazione.

LA RINUNCIA ALL'EMERSIONE SI TRASFORMA IN AUTODENUNCIA

La circolare del Ministero dell'Interno n. 6466 del 29 ottobre 2009 esprime alcune precisazioni (con un'interpretazione restrittiva) in merito alla possibilità per il datore di lavoro di rinunciare all'istanza di emersione presentata in ottemperanza alla Legge n. 102/2009: viene specificato che **il datore è tenuto a completare la procedura di emersione** e quindi a firmare presso lo Sportello Unico il contratto di soggiorno contestualmente al lavoratore extracomunitario ed a procedere alla comunicazione obbligatoria di assunzione all'INPS. Solo dopo potrà, eventualmente, porre fine al rapporto di lavoro.

Viene, inoltre, sottolineato che **la rinuncia all'istanza di emersione precedente alla conclusione della procedura determinerà**, insieme all'archiviazione della pratica, **la cessazione della sospensione dei procedimenti sanzionatori** prevista dai

commi 8 e 9 dell'art. 1-ter della Legge n. 102/2009. In questo caso, pertanto, il datore di lavoro sarà convocato per formalizzare la rinuncia, ma gli verranno contestualmente comminate le previste sanzioni.

Il Ministero ripropone, invece, una soluzione già utilizzata in passato, nel caso in cui **la rinuncia sia dovuta a cause di forza maggiore** - es. morte del datore di lavoro - (lasciando, peraltro, il dubbio su quali altri eventi possano essere considerati "di forza maggiore"); In questo caso, sarebbe possibile il subentro di un componente del nucleo familiare al datore defunto e, qualora se ne ravvisi la necessità, potrebbero essere modificati i termini del rapporto di lavoro (es. variazione dell'inquadramento del lavoratore da assistente alla persona a collaboratore domestico); in assenza di eredi disponibili in tal senso, potrebbe essere rilasciato al lavoratore un permesso di soggiorno semestrale per attesa occupazione.

PROCEDURA DI EMERSIONE: ALCUNI IMPORTANTI DETTAGLI

segue dalla 1ª pagina

2009 dal Ministero del Lavoro e pubblicato sulla G.U. n. 255 del 2 novembre 2009: il versamento sarà cioè possibile, nei termini prescrittivi, in un'unica soluzione oppure dilazionato, fino a 24 mesi con la maggiorazione degli interessi legali e, a decorrere dal 25° mese e fino a 36 mesi, con l'aggiunta degli interessi di dilazione.

Infine, se l'emersione è stata effettuata per regolarizzare un pregresso rapporto di lavoro incompatibile con i limiti imposti dalle specifiche peculiarità del titolo di soggiorno già posseduto dal lavoratore (es.: orario di lavoro eccedente il limite massimo di 20 ore settimanali consentite da un permesso di soggiorno rilasciato per motivi di studio), in fase di definizione della procedura di emersione tale preesistente rapporto di lavoro sarà considerato concluso alla data del 31 marzo 2009 e sarà contestualmente avviato un nuovo rapporto datato dal 1° aprile 2009, trasferendo nella nuova posizione contributiva gli eventuali bollettini dei contributi presenti in estratto a partire dal 2° trimestre 2009.